

Il Capitolo V tratta, tra gli altri, un argomento di stretta attualità: i profili di illiceità emergenti dall'utilizzo dei fondi del PNRR. Com'è noto, il controllo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR, dapprima attribuito al Collegio per il controllo concomitante, istituito con delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, è poi stato escluso *ex lege* dall'art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. b), D.L. n. 44 del 22 aprile 2023.

Resta, tuttavia, in vigore l'art. 7, comma 7, del D.L. n. 77/2021, che ha previsto il controllo-monitoraggio sui progetti del PNRR da parte delle Sezioni regionali e centrali di controllo, ai fini delle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al piano. Al riguardo, non può non rilevarsi che, nonostante l'ingente ammontare di risorse messe a disposizione, è stato registrato un modesto progresso nel loro utilizzo, se pur sia stato constatato uno stadio sufficientemente avanzato nell'assegnazione delle medesime ai soggetti attuatori, pari a circa 142 miliardi di euro, cioè a oltre il 70% delle risorse del PNRR. Al 26 novembre 2023, risulta speso circa il 14,7% del totale delle risorse europee del PNRR.

Il capitolo, inoltre, fa il quadro delle prime istruttorie in carico alle Procure regionali contabili, proprio in materia di illecito utilizzo di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra le altre, vanno ricordate quelle relative all'indebita percezione di contributi per la realizzazione di opere non conformi al progetto per asili nido e servizi integrativi ovvero per la sistemazione di una "baraccopoli" attraverso la falsificazione dei dati dei migranti presenti in città, nonché ai ritardi negli interventi di efficientamento della sede di un Comune e della scuola dell'infanzia

Nel Capitolo II, invece, si mette in luce, innanzitutto, che i valori previsti per la spesa sanitaria corrente espressa in percentuale del PIL, a legislazione vigente, sono: 6,6% per il 2023; 6,2% per il 2024; 6,2% per il 2025; 6,1% per il 2026. Dall'analisi emerge che, se la spesa, in termini assoluti, è aumentata del 2,8%, tuttavia, la stessa si è ridotta dal 6,7% al 6,6% in termini di percentuale di PIL. Le risorse stanziare nel periodo 2020-2022 sono state interamente assorbite dalla pandemia, con conseguente impossibilità di aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ed allargamento del già ampio *gap* tra le diverse Regioni: squilibrio che si appalesa particolarmente pregnante tra sud e nord della penisola. Non si può sottacere che *“la grave crisi di sostenibilità del sistema sanitario nazionale non garantisce più alla popolazione un'effettiva equità di accesso alle prestazioni sanitarie, con intuibili conseguenze sulla salute delle persone e pesante aumento della spesa privata; la tendenza, ormai già da diversi anni,*

*appare lenta ma costante: da un Servizio Sanitario Nazionale incentrato sulla tutela del diritto costituzionalmente garantito, a tanti diversi sistemi sanitari regionali, sempre più basati sulle regole del libero mercato”.*

Per ciò che riguarda la casistica relativa alle ipotesi di *malpractice*, tra le molte prese in esame nella presente relazione, segnalo una sentenza sulla c.d. responsabilità di *equipe*. In particolare, in essa si afferma che *“il riconoscimento della responsabilità per l'errore altrui non può essere illimitato ed anzi richiede la verifica del ruolo svolto da ciascun medico dell'equipe, non essendo consentito sostenere una responsabilità di equipe sulla base di un ragionamento astratto o di aprioristiche asserzioni: diversamente opinando, infatti, si finirebbe per oggettivizzare il concetto di colpa medica, equiparando la responsabilità personalistica tipica della fattispecie erariale alla responsabilità civilistica della struttura ospedaliera fondata sull'inadempimento al contratto c.d. di spedalità, rispetto alla quale non è rilevante l'individuazione e differenziazione delle singole condotte colpose”* (Sez. giur. Piemonte, sent. n. 10/2023).

Il Capitolo I è dedicato, infine, all'attività delle Procure regionali e della Procura Generale, nonché delle Sezioni giurisdizionali territoriali e centrali d'appello, con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa e al processo.

Innanzitutto, riguardo ai numeri, è da rilevare che, progressivamente e complessivamente, l'attività sta tornando ai livelli del periodo precedente la pandemia. Nel corso del 2023, sono stati proposti 689 appelli avverso le sentenze di primo grado. Di questi, quelli, principali o incidentali, proposti dalla parte pubblica sono stati 144, dei quali 139 instaurati dalle Procure regionali e 5 dalla Procura generale. In relazione ai giudizi discussi dinanzi alle Sezioni di appello, la Procura generale ha presentato 777 conclusioni scritte. Un numero enorme, se si pensa che, attualmente, i vice procuratori generali in servizio presso la P.G. sono soltanto nove. Anche per il 2023, la maggior parte delle azioni che si sono concluse in sede di appello hanno riguardato le illiceità nell'utilizzo di contributi ed erogazioni pubbliche finalizzate a destinazioni specifiche (17,7%), le questioni inerenti all'ordinaria attività amministrativa (15,8%) e la gestione delle entrate (12,3%), nonché lo svolgimento, da parte di dipendenti, di attività non autorizzate o, comunque, incompatibili con il regime dell'impiego pubblico (11,9%) e l'uso improprio di risorse pubbliche, come, ad esempio, gli indebiti rimborsi spese e l'utilizzo improprio dei fondi dei Consigli regionali (11,7% del totale).